



INTERPELLANZA

N. 607

Servizio di vigilanza regionale attività estrattive.

Presentata dal Consigliere regionale:

ROSSI DOMENICO (primo firmatario) 03/02/2021

Presentata in data 03/02/2021

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERPELLANZA

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula

OGGETTO: *Servizio di vigilanza regionale attività estrattive.*

Premesso che

- In data 9 novembre 2016 è stata approvata la legge regione n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" che disegna un riordino del settore dell'attività estrattiva, incentivando il riutilizzo degli inerti e armonizzando l'attività di coltivazione di cava con il rispetto dell'ambiente e della legalità;
- La norma consente alle imprese di programmare lo sviluppo all'interno di un quadro sostenibile definito dalla Regione attraverso una programmazione a livello unico regionale e in un contesto il più possibile libero da ingerenze illecite;

Considerato che

- all'Articolo 36 della norma si determina che la vigilanza sul settore è esercitata dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione. Al comma 2 si precisa che le Province e la Città Metropolitana di Torino devono provvedere all'istituzione del servizio di vigilanza sulle attività estrattive entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto;
- Al comma 4 dell'articolo 36 si legge: "Se la Città metropolitana di Torino o le province non provvedono all'istituzione del servizio di vigilanza sulle attività estrattive entro il termine di cui al comma 2, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive. In tale caso, fino all'adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, gli oneri spettanti alla Città metropolitana di Torino o alle province di cui all'articolo 26, comma 6, sono destinati alla Regione nella misura del 50 per cento";

- Il servizio di vigilanza e controllo delle cave in Piemonte in capo a Regione, Città metropolitana di Torino e Province, secondo il comma 11 del già citato articolo 36 avviene attraverso un'attività ispettiva pianificata annualmente;

Rilevato che

- secondo quanto dichiarato dall'Assessore Tronzano in risposta alla mia interpellanza n.560, in data 03 febbraio 2021, l'attività di vigilanza in capo alle Province è stata svolta con regolarità per gli anni 2018-2019, mentre occorre ancora attendere il resoconto per l'anno 2020, in attesa di acquisire il dato a consuntivo;
- Secondo quanto riferito dall'assessore Tronzano, in risposta alla citata interpellanza, la Regione, oltre a servizio di vigilanza regionale, è stata delegata ad analogo servizio dalle Province di Cuneo, Novara, Vercelli e Vco, che hanno dichiarato di non essere in grado di espletare tale attività;
- La delega della funzione di verifica ha avuto inizio a partire dal 2019 con le province di Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, è proseguita nel 2020 anche con la Provincia di Novara seguita nel 2021 anche da quella di Cuneo;

Ritenuto che

- Per far fronte alla mutata situazione in cui, in tre anni, la Regione si è trovata a svolgere, oltre al proprio servizio di vigilanza, anche quello in capo alle province di Cuneo, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, di fatto controllando in surroga quasi metà del Piemonte, occorrono adeguati investimenti in termini di personale, strumenti e tecnologia, al fine di dare piena attuazione alla norma e garantire un servizio a tutela dell'ambiente e degli imprenditori che operano nel rispetto della legge vigente;

INTERPELLA

la Giunta regionale,

Per conoscere:

- da quante unità è composto il servizio di vigilanza regionale con specifica del personale dedicato al servizio dal 2017 a oggi;
- come intende fronteggiare l'aumento di attività di vigilanza derivante dalle richieste delle province che hanno delegato il servizio di vigilanza in termini di assunzioni e di investimenti tecnologici;
- come avviene la pianificazione dell'attività di vigilanza secondo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 36;
- a quanto ammonta, in termini di risorse la quota di oneri trasferiti dalle province alla Regione per la sostituzione nel servizio di vigilanza e come sono state destinate;

